

Sent. n. 206/2024

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LAZIO

In composizione monocratica, nella persona del  
Consigliere Giuseppe Di Benedetto, in funzione di  
Giudice Unico delle pensioni,  
visto l'atto introduttivo del giudizio;  
esaminati gli altri atti e i documenti tutti di  
causa;

Udito alla pubblica udienza tenuta in data  
18/03/2024, con l'assistenza del segretario  
dott.ssa Nadia Bruno, l'avv. Marianna Contaldo per  
il ricorrente, non intervenuto il rappresentante  
del Ministero della Difesa;  
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 78595 del registro di  
Segreteria, promosso dal Brigadiere Capo CC XX,  
nato a omissis il omissis,  
residente in omissis, via omissis,  
C.F. omissis, rappresentato e difeso  
dall'Avv. Marianna Contaldo, C.F. CNTMNN72T61E506S,

presso il cui studio in Roma Via Eurialo n. 39/b  
elegge domiciliato, con indicazione per le  
comunicazioni del fax 06.21123679 o dell'indirizzo  
PEC mariannacontaldo@ordineavvocatiroma.org;

contro

Il Ministero della Difesa, nella persona del  
Ministro pro-tempore,

FATTO

1. Con ricorso indirizzato al Comitato di Vigilanza  
per le Prestazioni Previdenziali ai Dipendenti  
Civili e Militari dello Stato e loro Superstiti, il  
ricorrente ha chiesto l'annullamento del:

- Decreto n. 5762/10 Posizione 63627/A datato  
06/10/2010 del Comando Generale dell'Arma dei  
Carabinieri -Direzioe di Amministrazione;
- Decreto 616/N Posizione n. 649107/A datato  
24/02/2011 del Ministero della Difesa —  
Direzioe Generale della Previdenza Militare  
della Leva e del collocamento al lavoro die  
Volontari Congedati;
- Decreto n. 2237/19 Posizione n. 63627/B  
datato 02/05/2019 del Comando Generale  
Dell'Arma die Carabinieri — Direzione di  
Amministrazione,

e la declaratoria della dipendenza da causa di servizio delle seguenti infermità

a. DISCOPATIA C5-C6 AD INCIDENZA FUNZIONALE:

b. ESITISAFECTOMIA SUBTOTALE INTERNA SX;

c. NOTE SPONDILOSICHE CERVICO DORSALI CON ARTROSI  
OS I EOFITICA LOMBO SACRALE;

d. PREGRESSA FORMAZIONE CISTICA DELL'EPIDIDIMO E  
IDROCELE, il tutto ai fini del riconoscimento

dell'equo indennizzo e della pensione privilegiata,  
oltre interessi e rivalutazione monetaria.

2. Il Ministero della Difesa si è costituito in  
giudizio con memoria con la quale ha eccepito:

- l'assenza di un concreto interesse a ricorrere avverso i provvedimenti di equo indennizzo citato, in quanto lo stesso non dispone in ordine al rapporto di quiescenza o di pensione privilegiata;

- l'inammissibilità ai sensi dell'art. 153, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 26 agosto 2016 n. 174, in quanto il ricorso è stato proposto senza che sulla relativa domanda si sia provveduto in sede amministrativa;

- inammissibilità per difetto di giurisdizione

dell'Autorità Giudiziaria adita, trattandosi

di militare in attività di servizio, manca

l'attuale interesse ad agire, che integra

l'ulteriore condizione dell'azione.

Mancherebbe anche il presupposto

dell'avvenuta cessazione dal servizio.

Nel merito ha dedotto l'infondatezza del ricorso e

ne ha chiesto la reiezione, con vittoria di spese.

3.A conclusione dell'odierna udienza, il ricorso è

stato trattenuto in decisione.

#### DIRITTO:

1.Il ricorso è inammissibile.

Giova richiamare:

- l'art. 152 del c.g.c. che nel porre disciplina della "Forma della domanda", precisa che "La domanda si propone con ricorso, il quale deve contenere: a) l'indicazione del giudice;...";
- il successivo art. 153 del c.g.c. che ha previsto tra le cause di inammissibilità del ricorso, tra gli altri, il caso di mancanza del requisito di cui all'articolo 152, lettere a), cioè "l'indicazione del giudice".

Ciò posto in diritto, in fatto si rileva che l'atto

introduttivo è indirizzato al "COMITATO DI

VIGILANZA PER LE PRESTAZIONI PREVIDENZIALI AI  
DIPENDENTI CIVILI E MILITARI DELLO STATO E LORO  
SUPERSTITI”.

3. Si compensano le spese di lite ai sensi

dell'art. 31, comma 3, del c.g.c..

Nulla per le spese di giudizio.

P.Q.M.

La Corte dei Conti -Sezione Giurisdizionale per il  
Lazio, in composizione monocratica, definitivamente  
pronunciando dichiara inammissibile il ricorso.

Compensa le spese di lite. Nulla per le spese di  
giudizio.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di  
competenza.

Ai sensi del combinato disposto dell'art. 52 del  
d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, recante il “Codice  
in materia di protezione dei dati personali”  
(Codice della privacy), e dell'art. 22, comma 1,  
del decreto legislativo n. 101/2018, a tutela dei  
diritti e della dignità dei soggetti interessati  
dalla presente sentenza, e, in particolare, a  
tutela del loro diritto alla riservatezza dei dati  
personali, si dispone in particolare che, in caso  
di riproduzione della sentenza stessa in qualsiasi

forma, per finalità di informazione giuridica su  
riviste giuridiche, supporti elettronici o  
mediante reti di comunicazione elettronica, venga  
opportunamente omessa l'indicazione delle  
generalità e degli altri dati identificativi dei  
soggetti interessati riportati sulla sentenza. A  
tal fine la Segreteria della Sezione applicherà la  
disposizione di cui al comma 3 dello stesso art. 52  
del d. lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice della  
privacy).

Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del  
18 marzo 2024. .

IL GIUDICE

Giuseppe DI BENEDETTO

Firmato digitalmente

Pubblicata mediante deposito in Segreteria il 14.05.2024

per il Dirigente

F.to digitalmente Dott. Alessandro VINICOLA